



Fondi patrimoniali, più facile la vendita dei beni vincolati

Cassazione

Legittima la clausola che consente l'alienazione senza l'ok del tribunale

Nessun precedente di legittimità sulla modifica dell'atto costitutivo

Angelo Busani

È legittimo modificare, senza autorizzazione giudiziale, l'atto istitutivo del fondo patrimoniale al fine di inserirvi la clausola per la quale l'alienazione dei beni vincolati nel fondo (o la loro sottoposizione a pegno o a ipoteca) non necessita di un decreto autorizzativo del tribunale: è quanto statuito dalla Cassazione nell'ordinanza 32484 del 22 novembre 2023, priva di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità.

La questione oggetto della decisione concerne l'interpretazione e l'applicazione della norma di cui all'articolo 169 del Codice civile, per la quale, se non è stato esplicitamente consentito nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Questa norma consente dunque

che nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale si possa prevedere che, in presenza di figli minori, i beni vincolati nel fondo possano essere venduti (ipotecati o sottoposti a pegno o ad altro gravame) senza autorizzazione giudiziale. In mancanza di questa clausola, tutte le volte che si tratti di vendere o ipotecare un bene vincolato nel fondo patrimoniale e vi siano figli minorenni, occorre pertanto chiedere l'autorizzazione del tribunale, dimostrando che la stipula dell'atto caso per caso prospettato è necessaria o di evidente utilità.

Si pone pertanto il tema se la clausola che consente di escludere l'autorizzazione giudiziale, non presente nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale, sia inseribile in epoca successiva mediante la stipula di un atto modificativo dell'atto istitutivo del fondo e senza aver chiesto, per la stipula di tale atto modificativo, alcuna autorizzazione al tribunale (la competenza territoriale si radica in ragione della residenza della famiglia).

La Cassazione dà risposta positiva alla questione, osservando che l'atto istitutivo del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, la quale, come qualsiasi altra convenzione matrimoniale, si presta naturalmente a essere modificata (lo prevede esplicitamente l'articolo 163 del Codice civile).

Pertanto, così come la clausola che esclude l'autorizzazione giudiziale può essere introdotta in sede di atto istitutivo del fondo, altrettanto può essere inserita successivamente all'istituzione del fondo, mediante un apposito atto modificativo (a sua volta stipulabile senza autorizzazione giudiziale). Non però senza limi-

ti, poiché, secondo la decisione 32484/2023, non sono «consentite decisioni negoziali in contrasto con l'interesse della famiglia e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia».

Nel caso deciso con l'ordinanza in commento l'interesse della famiglia è stato ritenuto sussistente e, di conseguenza, legittimo è stato considerato l'atto modificativo del fondo patrimoniale (identico giudizio era stato espresso in entrambi i gradi di merito attraversati da questa vicenda): nel contesto dell'atto modificativo era infatti stato esplicitamente evidenziato che la prospettata sottoposizione a ipoteca di un immobile vincolato nel fondo patrimoniale avrebbe consentito di ampliare le potenzialità di credito dei coniugi e, con ciò, di salvaguardare l'attività societaria che costituiva l'unica «forma di sostentamento della famiglia».

Inoltre, dato che l'istituzione del fondo patrimoniale era stata preceduta dalla prestazione di fideiussioni nei confronti di una banca, tale atto istitutivo si sarebbe reso molto probabilmente «susceptibile» di un'azione revocatoria; pertanto, la tutela degli interessi patrimoniali familiari da azioni di creditori preesistenti alla istituzione del fondo si sarebbe conseguita in modo molto più efficiente e conveniente concordando con costoro una ristrutturazione della posizione debitoria familiare mediante una nuova operazione di finanziamento garantita dall'ipoteca da iscriversi sui beni vincolati nel fondo patrimoniale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente

Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 11545/2012

Integrazione di esercizio abusivo di professione (articolo 348 del Codice Penale) il compimento, senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati

come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse le oggettive apparenze di un'attività svolta da un soggetto regolarmente abilitato.

Commercialisti, radiata dall'albo condannata per esercizio abusivo

Albi e mercato

Indici di falsa apparenza integrano la condotta penalmente rilevante

Federica Micardi

L'azione penale della Corte di cassazione ha confermato la condanna per truffa aggravata, ed esercizio arbitrario di dotti commercialisti ed esperti contabili, oltre a un'elenco delle attività comuni alle due sezioni A (commercialisti) e B (esperti contabili).

La donna viene accusata da un cliente di aver trattenuto indebitamente somme versate per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali, e di essersi così procurata un ingiusto profitto per 8 milioni di euro.

Secondo la difesa le somme incassate erano a titolo di onorario e gli adempimenti di natura contabile

svolti dalla sua assistita non rientrano nell'esercizio abusivo della professione, come sancito dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11545/2012.

La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 46703/2023 depositata il 21 novembre, ritiene il ricorso inammissibile e definisce la «censura» che rimanda alla sentenza 11545/2012 della Cassazione a sezioni Unite «manifestamente infondata».

La Cassazione, nella sentenza 46703/2023, ricorda che il Dlgs 139/2005, istitutivo dell'Albo unico di dotti commercialisti ed esperti contabili, oltre a un'elenco delle attività comuni alle due sezioni A (commercialisti) e B (esperti contabili), ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla sezione A e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla sezione B.

Per la Cassazione è punibile per esercizio abusivo della professione chi svolge attività di competenza tecnica degli esperti contabili senza es-

sero abilitato quando vengono svolte in modo

un esperto contabile. Nella sentenza, la Corte leva quali sono, nel caso specifico, gli indici sintomatici della falsa apparenza che integrano la condotta penalmente rilevante: «il carattere oneroso della prestazione; la durata e risalente del rapporto di contabilità del denunciante iniziato dapprima con il padre e poi continuato con l'imputata; lo svolgimento dell'attività in modo organizzato, con struttura preordinata e dotato di personale impiegato per l'espletamento delle relative incombenze».

La sentenza 46703/2023, secondo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, è «importante e estremamente chiara sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista, di cui far tesoro nella nostra azione di vigilanza su questo tema». Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha istituito un gruppo di lavoro interno, di cui fa parte anche un pool di legali, per verificare le segnalazioni di abusivismo che arrivano dal territorio.

Anche i tributaristi Int scendono in campo contro l'abusivismo professionale; il presidente Riccardo Alemanno sottolinea che la sentenza della Cassazione penale ha ribadito che «bisogna sempre fornire chiare indicazioni da cui evincere con esattezza la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, onde evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso» e ricorda che la legge 4/2013, a cui fanno riferimento i tributaristi, ha infatti reso obbligatorie tali indicazioni.

Secondo Andrea de Bertoldi (Fdi), coordinatore della Consulta dei parlamentari commercialisti, «quella depositata il 21 novembre è una fondamentale sentenza della Cassazione, chiara ed inequivocabile, che ha affermato la tutela delle professioni ordinarie, troppe volte violata da coloro che prestano abusivamente l'attività professionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Statuto del Contribuente: all'esame della Lapet le modifiche in corso

Più rispetto per i diritti del contribuente, è uno dei principi che l'associazione da sempre sostiene



Statuto del contribuente: modifiche in corso. È il tema dell'evento formativo promosso dalla Lapet che si terrà il 24 novembre prossimo (vedi locandina in pagina). Sotto i riflettori il decreto legislativo di revisione dello statuto dei diritti del contribuente, ossia il decreto recante le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della legge delega fiscale, che ha già ricevuto il primo via libera dal Consiglio dei ministri del 23 ottobre scorso. A illustrare le novità sarà l'avvocato tributarista Maurizio Villani, nonché esperto del centro studi dell'associazione. Introdurrà i lavori il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone, che da anni segue le vicissitudini della legge n.212/2000, nota come Statuto del contribuente. «Questa legge ha rappresentato un importante passaggio nel cammino intrapreso dall'amministrazione finanziaria verso quel processo di cambiamento nel rapporto sta-to-cittadino. È nata infatti con l'intento di dare maggiore democraticità e trasparenza al prelievo fiscale. Fatte le debite proporzioni, lo si potrebbe definire una piccola Carta costituzionale che, come tale, meriterebbe di essere rispettata e, soprattutto, applicata. – ha ricordato Falcone – Nei suoi lunghi anni di vita abbiamo sempre evidenziato le continue deroghe e ripetute violazioni. Nelle audizioni in materia a cui abbiamo partecipato ci siamo fatti portavoce di importanti

Le osservazioni di Assoprofessioni alla Legge di Bilancio 2024

Positivo il parere sulla misura che rende strutturale l'ISCR



proposte, rilevando come la mancata attuazione si riserva negativamente sullo Stato, alimentando comportamenti di elusione e di evasione delle imposte, minando la fiducia alla base del rapporto col fisco. Da ultimo, abbiamo sollecitato anche l'attuale governo, ribadendo che la riforma fiscale deve necessariamente e preventivamente passare dalla fissazione dei diritti inequivocabili del contribuente. L'assenza di tale intervento non fa altro che perpetrare così come la storia insegna la loro continua violazione. Lo statuto del contribuente difatti è la legge più disattesa nella storia della nostra Repubblica». Da oltre vent'anni dalla sua introduzione, aggiunge Falcone «i contribuenti sono ancora essenzialmente privi di diritti, mentre, d'altra parte, l'amministrazione beneficia di poteri spesso sproporzionati agli obiettivi da raggiungere e la qualità della legislazione è ancora troppo lontana dai parametri previsti dallo statuto medesimo». A parere dell'associazione, il fallimento dipende essenzialmente dal fatto che i principi in esso fissati, pur essendo principi generali dell'ordinamento tributario, non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, pertanto, non possono fungere direttamente da norme con rango costituzionale. Pertanto, le proposte Lapet sono da sempre state rivolte a: rafforzare l'informazione nei confronti dei cittadini; coinvolgere le parti interessate nel processo decisionale; realizzare un sistema fiscale semplice; ripensare ai compiti dell'agenzia delle entrate; rafforzare i poteri affidati al garante del contribuente. «I cittadini, sentendosi parte del sistema paese, avranno e condivideranno il dovere sociale di contribuire alle spese per lo sviluppo e il mantenimento dello stesso, ottemperando a quella che è un vero e proprio obbligo sancito dalla costituzione. Ne seguirà una maggiore efficacia in termini di lotta all'evasione, attraverso un'adesione spontanea all'obbligazione tributaria» ha auspicato Falcone.

«Riteniamo giusto tale intervento – ha aggiunto Giorgio Berloff presidente Assoprofessioni - specialmente nella previsione di innalzamento dell'aliquota del 26% per le locazioni brevi, ma allo stesso tempo il provvedimento va analizzato nel contesto economico attuale, dove la crescita esponenziale della destinazione di appartamenti di civile abitazione a case vacanze, ha portato in molte città ad un'emergenza locativa di appartamenti». L'ulteriore contributo fornito da Assoprofessioni è in merito all'art 23 rubricato misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti, «già in altre audizioni, abbiamo suggerito di introdurre dei limiti al pignoramento presso terzi nei confronti di professionisti e piccole imprese, in sintonia con le modalità applicate nei confronti dei salarzi». – ha chiarito Falcone - Il tutto alla luce del nuovo contesto sociale, dove la sempre minor attrazione di giovani per l'attività professionale e imprenditoriale, a vantaggio del lavoro dipendente, dimostra e conferma che il guadagno nelle attività professionali e imprenditoriali sia di molto diminuito. Di conseguenza l'introduzione di un limite percentuale, anche al pignoramento dei crediti vantati da quest'ultimi nei confronti dei terzi, sia imprescindibile per equità sociale». Ed ancora, particolare attenzione è rivolta all'art 31 «Indennità di discontinuità reddituale-ISCRO». «Citeniamo molto soddisfatti del fatto l'indennità è divenuto un intervento strutturale a regime per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS. Tale misura è appannaggio di tutti i professionisti non ordinistici e non dotati di cassa previdenziale. Occorrerebbe dunque modificare in prima istanza il periodo di tempo, in cui il soggetto per beneficiare dell'ISCRO, deve essere soggetto IVA, portando tale periodo a due anni, anziché tre anni come previsto dalla legge di bilancio. Inoltre, suggeriamo che l'indennità sia pari al 40% e non al 25% della media dei redditi dei due anni precedenti all'anno precedente la richiesta di contribu-



A cura dell'Ufficio Stampa Lucia Basile
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET
 Associazione legale tributaristi
 Sede: via Giovanni Sartori 132 - 00165 Roma
 Tel. 06 63 71 274 - Fax 06 39 63 89 83
 www.tributarista.it - info@tributarista.it